



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 21 dicembre 2020*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 68/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Sarego, ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	392.255,66	475.515,45
Equilibrio di parte capitale	108.194,16	488.819,60
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	500.449,82	964.335,05

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio in entrambi gli esercizi, anche al netto dell'avanzo applicato.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	2.199.827,83	3.053.227,16
Residui attivi	856.293,79	463.922,14
Residui passivi	1.219.109,98	790.165,42
FPV	174.339,47	783.364,82
Risultato di amministrazione	1.662.672,17	1.943.619,06
Totale accantonamenti	426.515,30	508.899,39
Di cui: FCDE	214.337,00	303.568,39
Totale parte vincolata	247.336,61	161.820,26
Totale parte destinata agli investimenti	143.946,00	536.424,39
Totale parte libera	844.874,26	736.475,02

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	580.248,70	470.415,84	81%	604.436,92	466.364,16	77%
Tit.1 competenza	2.884.985,16	2.458.356,82	85%	2.934.951,81	2.822.889,00	96%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	73.657,45	32.899,45	45%	165.081,79	91.957,72	56%
Tit.3 competenza	480.543,14	361.171,30	75%	510.815,55	448.471,48	88%

## SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	2.199.827,83	3.053.227,16
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del

Tesoriere.

## INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	1.241.179,95	1.105.980,06

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Con riferimento al Rendiconto 2015, la Sezione, con deliberazione n. 35/2018/PRSE aveva raccomandato all'Ente il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto, la precisione nella predisposizione della prescritta documentazione attestante il rispetto del Patto di stabilità interno, il monitoraggio delle partecipazioni societarie e la celere attuazione dei Piani di razionalizzazione delle stesse nonché la tempestiva approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG).

## DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica della presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno - oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i. - e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del decreto legislativo n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto - tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la natura collaborativa unitamente al più recente carattere cogente - il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla

Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Sarego, si rilevano i seguenti profili.

### **Tardiva approvazione rendiconto 2017**

La Sezione ha rilevato che il rendiconto 2017 è stato approvato il 4/5/2018, in ritardo, dunque, rispetto al termine del 30/4 previsto dall'art. 227 del TUEL.

Nel fare rimando a quanto già rappresentato da questa Sezione con la precedente deliberazione n. 35/2018/PRSE, si richiama nuovamente l'attenzione dell'Ente sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'adozione dei principali documenti del ciclo di bilancio tra i quali il rendiconto riveste particolare importanza.

Inoltre, si rammenta che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nell'arco temporale che intercorre tra la scadenza dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto) e il momento dell'approvazione tardiva. Il suddetto divieto legale di assunzione riguarda sia le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, sia la stipula di "*contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi*".

La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulle sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda di adottare misure idonee a garantire, per il futuro, il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio tra i quali, in particolare, il rendiconto.

### **Gestione dei residui**

Nell'ambito del Questionario relativo al rendiconto 2017, sez. I, quesito 5, l'Organo di Revisione, dopo aver indicato che "*con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza*"

*e non riscossi anche se non ancora prescritti” per € 5.896,70, afferma, al successivo quesito 5.2.1.3, che non sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti.*

La Sezione richiama l’attenzione dell’Ente al rispetto di quanto previsto dall’art. 230, comma 5, del TUEL, secondo cui *“lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi”.*

### **Capacità di riscossione**

La Sezione rileva che l’Ente ha una capacità di riscossione dei residui del titolo III dell’entrata pari al 45% nel Rendiconto 2017 e al 56% al Rendiconto 2018.

La Sezione rammenta che la bassa percentuale riscontrata rappresenta un indice di criticità gestionale e, pertanto, raccomanda all’Ente ed in particolare al Responsabile finanziario e all’Organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, l’attento monitoraggio della riscossione delle entrate citate, onde evitare per il futuro pericolose ripercussioni sulla tenuta dell’equilibrio di cassa e degli equilibri di bilancio in generale.

### **Tempestività dei pagamenti**

Sulla base dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, l’indicatore di tempestività annuale dei pagamenti (di cui al DPCM del 22 settembre 2014) evidenzia un valore di -1,79 giorni per il 2017 e di +17,59 giorni per il 2018, con un importo dei pagamenti posteriori alla scadenza di € 844.630,89.

Nei pareri sui rendiconti, l’Organo di revisione esorta l’Ente ad un attento monitoraggio delle scadenze delle fatture.

Quanto al rispetto dei termini di pagamento, corre l’obbligo di ricordare che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell’obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie.

### **Organismi partecipati**

Nel Questionario 2018 l'Organo di revisione al quesito se *“i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG”* risponde *“NO”*, precisando che: *“1) esco berica srl non ha organo o società di revisione, quindi è sottoscritto dal presidente della società; 2) acquevenete spa per mancato allineamento in sede di rendiconto per ritardo nella contabilizzazione da parte della società del pagamento delle bollette che l'Ente ha effettuati a dicembre 2018”*.

Sia nel Questionario 2017 sia nel Questionario 2018 inoltre si indica che *“si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati”*.

La Sezione rammenta all'Ente la necessità, oltreché l'obbligo normativo, di una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e i propri enti strumentali, le società controllate e partecipate, al fine sia di garantire la completezza della rilevazione delle partite economico-finanziarie intercorrenti tra le parti, sia di prevenire l'insorgenza di passività impreviste a carico del bilancio comunale, che potrebbero inficiare la situazione di equilibrio finanziario.

Si rammenta altresì che, come precisato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2016, l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate (o del diverso organo da individuarsi secondo i criteri ivi dettati) è sempre necessaria, *“a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio”*. In caso di inerzia da parte di tali organi, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è, quindi, tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale, il quale assume senza indugio - e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso - i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018 del Comune di Sarego (VI):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e raccomanda all'Ente il rispetto dei termini perentori previsti in materia dal legislatore;
- raccomanda all'Ente il rispetto di quanto previsto dall'art. 230, comma 5, del TUEL in merito all'iscrizione nello stato patrimoniale dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio;
- raccomanda all'Ente ed in particolare al Responsabile finanziario e all'Organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, l'attento monitoraggio della riscossione dei residui del titolo III dell'entrata;
- rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2018 è di 17,59 giorni e richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il tempestivo pagamento dei creditori;
- raccomanda all'Ente di effettuare una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e i propri enti strumentali, le società controllate e partecipate.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sarego (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2020

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini